



Allegato 1TER

**LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE DEI BOVIDI E
DEI CERVIDI SELVATICI
NELLA REGIONE
PIEMONTE**

2026

Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte

Gli indirizzi gestionali contenuti nel presente documento devono essere applicati su tutto il territorio regionale dai soggetti interessati alla gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici (ATC, CA, AFV, AATV).

E' previsto il coinvolgimento delle Aree protette e degli Istituti di protezione nelle operazioni di censimento (vedasi paragrafo 2).

1) Obiettivi generali della gestione venatoria

La gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici in Piemonte si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la conservazione delle specie autoctone ed il mantenimento della biodiversità;
- b) il conseguimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- c) il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età;
- d) la crescita culturale dei cacciatori.

Fatte salve le priorità indicate ai punti a), b), c), la gestione venatoria degli Ungulati selvatici deve tendere a consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto di un'equilibrata struttura delle popolazioni, per sesso e classi d'età.

La presenza della popolazione di daino e del muflone deve essere compatibile con quella delle specie autoctone e soprattutto non creare conflittualità con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche. In tal senso, laddove necessario, la gestione deve evitare ogni ulteriore espansione degli areali occupati o la formazione di nuove colonie.

Tutte le attività (ed i relativi adempimenti) di cui alle presenti Linee guida devono essere attuate dai soggetti interessati avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 5/2018, nonché da tecnici laureati in scienze biologiche od in materia faunistica, coadiuvati da personale di comprovata esperienza in materia.

Per il coordinamento delle attività di cui sopra la Regione può avvalersi della collaborazione delle Province e Città Metropolitana nel rispetto di accordi da stipularsi.

I soggetti sopra richiamati devono esplicitare che gli adempimenti di cui alle presenti Linee guida sono conformi alle medesime.

2) Distretti di gestione

La definizione e l'utilizzo di Unità di Gestione o Distretti di dimensioni inferiori rispetto a quelle degli attuali ATC e CA appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria delle popolazioni. A tal fine, ciascun ATC e CA dovrà essere suddiviso in più distretti per ogni specie. Le AFV e AATV, considerate le ridotte dimensioni territoriali, possono effettuare la gestione su tutta la superficie di concessione.

Per distretti si intendono aree che, per caratteristiche ambientali (piano altitudinale, copertura vegetazionale, attività antropiche di varia natura, ecc.) e/o per caratteristiche faunistiche e gestionali (distribuzione e densità delle popolazioni, isolamento delle stesse, differenti obiettivi di gestione), costituiscono territori omogenei e distinti. Una più efficace gestione del prelievo, nonché una più uniforme distribuzione dello stesso, costituiscono elementi la cui valutazione è importante nella definizione di diversi distretti per ciascuna specie. Di conseguenza, la corretta attuazione dei piani implicherà l'assegnazione del capo al cacciatore in un distretto.

Nella tabella seguente viene indicata l'estensione massima dei distretti riferita a ciascuna specie.

SPECIE	Superficie complessiva massima del distretto
Capriolo	10.000 ha
Cervo	20.000 ha
Camoscio	15.000 ha

Si può derogare ai limiti sopra indicati per comprovate ragioni tecniche, biologiche e/o di organizzazione del territorio.

I confini dei distretti debbono essere facilmente identificabili e corrispondere ad ostacoli naturali (creste spartiacque, torrenti o altro), limiti amministrativi (confini comunali, dell'ATC o CA, ecc.) o artificiali (strade, sentieri, ecc.).

La somma delle superfici dei distretti individuati per ciascuna specie non deve necessariamente coincidere con la superficie complessiva del CA o ATC.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da esigenze spaziali di vaste proporzioni, l'approccio alla pianificazione della gestione deve prescindere dalla presenza di Istituti con finalità diversificate (Distretti, AFV, Oasi, ZRC, Aree protette).

L'applicazione di tale concetto implica la necessità di un buon coordinamento tra i diversi Istituti che sono interessati dalla presenza del cervo.

I diversi Istituti (ATC/CA/AFV/AATV) dovranno quindi provvedere alla realizzazione di censimenti primaverili contemporanei su tutto l'areale interessato dalla presenza della specie nell'ambito di ciascuna popolazione condivisa tra più istituti di gestione, nonché alla ripartizione del piano di prelievo complessivo in base alla distribuzione spaziale dei cervi in periodo venatorio.

La distribuzione in periodo venatorio sarà valutata sulla base dell'analisi critica dei dati a disposizione, in particolare:

- le informazioni relative alla presenza e consistenza delle popolazioni sia nelle zone soggette a prelievo che nelle aree protette nei mesi autunnali; anche desunte dai censimenti al bramito;
- la distribuzione spaziale degli abbattimenti negli anni precedenti.

3) Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR)

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati è criterio ispiratore per l'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) di durata quinquennale, che ciascun ATC, CA, AFV e AATV deve elaborare e che dovrà contenere l'organizzazione, gestione e pianificazione relativa al quinquennio successivo. I dati dell'OGUR devono essere riportati su schede riassuntive predisposte dal competente Settore regionale.

L'OGUR è riferito a tutte le specie di bovidi e di cervidi selvatici.

Nei CA e nelle AFV dove è presente lo stambecco devono essere attuate attività di monitoraggio secondo le modalità indicate per il camoscio.

Costituiscono parte integrante dell'OGUR i seguenti capitoli che, per uniformità, dovranno essere sviluppati nell'ordine di seguito riportato.

3.1. Inquadramento territoriale

Per ogni ATC, CA, AFV e AATV l'OGUR dovrà riportare le seguenti informazioni:

- superficie complessiva al lordo di tutti gli istituti ed aree protette;
- elenco di tutti gli istituti presenti sul territorio di competenza e loro inquadramento sulla base dello schema seguente:
 - tipologia (es.: Parco nazionale, Parco regionale, Parco provinciale, Oasi di protezione, ZRC, ZAC, AFV, AATV);
 - denominazione;
 - superficie planimetrica totale;
 - status rispetto al precedente OGUR (confermato, modifica dei confini, nuova istituzione);
- superficie venabile di competenza.

3.2. Individuazione e descrizione dei distretti gestionali

Per ogni specie cacciabile devono essere individuati i distretti di gestione di cui al capitolo 2.

Per ogni distretto devono essere indicate:

- denominazione e numerazione univoca;
- superficie planimetrica complessiva, al netto di tutti gli altri istituti compresi all'interno dei confini;
- superficie utile alla specie (SUS), da calcolare secondo le indicazioni di massima formulate di seguito o secondo altra metodologia adeguata e motivata;
- superficie occupata dalle categorie ambientali.

I confini dei distretti devono essere descritti testualmente e riportati su cartografia digitalizzata in scala 1:10.000.

La superficie utile alla specie (SUS) può essere ricavata mediante l'applicazione di specifici

modelli di valutazione ambientale, a vari livelli di dettaglio, in grado di quantificare l'estensione degli habitat idonei alla presenza di ciascuna specie.
Per una valutazione il più possibile semplice e speditiva della SUS, possono essere utilizzate le seguenti semplificazioni:

Cervo – Capriolo – Daino

$$\text{SUS} = \text{Sup. boschi} + \text{sup. prato-pascolo} + 0,25 \text{ sup. coltivi} + 0,25 \text{ sup. improduttivo}$$

Camoscio – Muflone

$$\text{SUS} = 0,5 \text{ Sup. boschi latifoglie e misti} + 0,75 \text{ sup. boschi conifere} + \text{sup. prato-pascolo} + \text{sup. improduttivo}$$

3.3. Risultati dei censimenti e dei piani di prelievo relativi al quinquennio precedente

Per ciascun distretto devono essere riportati i seguenti dati:

- risultati dei censimenti annuali, secondo le classi di sesso ed età stabilite dal presente documento al capitolo 4, distinguendo i capi censiti sulla superficie venabile e su eventuali aree precluse alla caccia;
- stima della superficie sottoposta a censimento ogni anno;
- densità di popolazione risultante annualmente, al netto della classe 0, riferita alla SUS;
- esito dei piani di prelievo, secondo le seguenti indicazioni:
 - capi autorizzati divisi per sesso e classi di età;
 - capi effettivamente assegnati;
 - capi abbattuti, divisi per sesso e classi di età, distinguendo eventuali capi non conformi e sanitari;
 - sforzo e successo di caccia;
 - eventuali capi rinvenuti morti (incidenti stradali, bracconaggio, ecc.);
- valutazione schematica delle dinamiche di popolazione osservate nel quinquennio e valutate sulla base degli obiettivi gestionali formulati nel precedente OGUR.

Per i soli CA e ATC:

- descrizione e valutazione critica delle strategie di gestione venatoria applicate nel quinquennio (metodo di assegnazione, pressione venatoria, ecc), loro esito in relazione agli obiettivi gestionali formulati nel precedente OGUR;
- tabella contenente, per ogni classe di sesso e di età indicate nel presente documento al paragrafo 6.1, il valore minimo, massimo, la media e la deviazione standard delle seguenti misure biometriche:
 - peso completamente eviscerato;
 - lunghezza del piede;
 - misure del trofeo per i bovidi.

3.4. Danni relativi al quinquennio precedente

Per ciascun distretto dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti ai danni provocati alle attività agricole da ciascuna specie, riportanti per ciascun anno:

- numero di denunce;
- importo periziato complessivo;
- tipologia di coltura colpita (sulla base delle categorie individuate nel modello di caricamento dati fornito dalla Regione).

Per ciascun distretto, ove disponibili, dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti gli incidenti stradali provocati da ciascuna specie, riportanti:

- anno;
- comune;
- numero di denunce;
- importo periziato complessivo;
- strada interessata
- coordinate geografiche.

Dovrà essere presentata una valutazione schematica dell'andamento temporale degli eventi descritti in relazione agli obiettivi gestionali formulati nell'OGUR precedente.

3.5. Ripopolamenti/reintroduzioni

Dovrà essere fornita una descrizione schematica di eventuali operazioni di ripopolamento, reintroduzione, traslocazione, effettuati nel corso del quinquennio precedente.

Per ogni operazione è necessario indicare: numero, sesso ed età degli animali, provenienza (località, allevamento/cattura), modalità e località di rilascio, esito di eventuali operazioni di monitoraggio post-rilascio, abbattimento o rinvenimento di animali rilasciati nel corso del quinquennio.

Dovrà essere fornita una descrizione schematica di eventuali nuovi progetti previsti per il quinquennio, fermo restando le disposizioni di legge in materia, indicando: motivazioni, obiettivi e modalità.

3.6. Pianificazione

Sulla base dei dati e delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti vanno indicati per ciascuna specie e ciascun distretto:

- stima di consistenza e densità attuali delle popolazioni, desunta dai dati di censimento;
- consistenza e densità obiettivo, a cui rapportare i dati di censimento, al termine del quinquennio;
- ipotesi di prelievo annuali, espresse come % di prelievo sul censito al netto della classe 0, calcolate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- per le specie non cacciabili o comunque non ancora oggetto di prelievo, se non disponibili i dati summenzionati, descrizione del programma di monitoraggio/censimento e degli obiettivi gestionali.

Gli OGUR sono predisposti e presentati dagli istituti venatori entro il 31 di marzo esclusivamente in formato digitale attraverso modalità tecnico-operative stabilite dal settore competente in materia.

Gli OGUR conformi alle indicazioni espresse nelle presenti Linee Guida sono approvati dalla Giunta regionale.

4) Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo dovrà essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi da attuarsi tramite censimenti con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo.

I censimenti si possono distinguere in:

- censimenti esaustivi che riguardano il conteggio degli animali presenti in un distretto o in parte di esso in un dato momento;
- censimenti per aree-campione che riguardano il conteggio degli animali presenti in una porzione di un distretto in un dato momento.

Gli ATC e i CA sono tenuti a comunicare il calendario dei censimenti alla Regione, alla Provincia, Città Metropolitana e al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA) almeno 10 giorni prima della data della prima giornata in programma, con l'indicazione della data, dell'ora e della località di ritrovo, al fine di consentire l'eventuale partecipazione congiunta.

4.1. Metodologie di censimento ed elaborazione dei risultati

L'applicazione di qualsivoglia metodologia di censimento fornisce sempre un numero minimo certo di capi che risentirà, inevitabilmente, di alcuni fattori (condizioni climatiche nei giorni dell'operazione e nelle settimane precedenti, pressione di osservazione, ecc.) in grado di determinare un'elevata variabilità.

Il risultato dei censimenti quale rappresentazione numerica di una popolazione e del suo andamento demografico andrà quindi valutato con spirito critico ed è utile al fine di ricavare indicazioni su alcuni parametri di interesse gestionale.

Di seguito vengono riportate le metodologie utilizzabili e le prescrizioni per ciascuna specie.

4.1.2. Osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati

E' un censimento esaustivo, utilizzabile per tutte le specie, volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto d'indagine. Il metodo permette di censire solo una parte dei capi presenti con sottostime variabili a seconda della specie e delle caratteristiche ambientali.

Un censimento di questo tipo prevede:

- a) la suddivisione dell'areale occupato dalla specie in settori di censimento comprendenti uno o più distretti di gestione. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in una giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi è bene individuare dei confini corrispondenti ad ostacoli naturali e procedere alle operazioni in un numero limitato di giorni, possibilmente consecutivi;
- b) la suddivisione di ogni settore di censimento in zone di osservazione. La zona rappresenta l'unità territoriale censibile da ogni rilevatore. Per i confini delle zone è bene attenersi a quanto già detto per i confini riguardanti i settori. L'estensione di ogni singola zona di osservazione può variare notevolmente in relazione alla morfologia del territorio e all'alternanza di ambienti aperti e di ambienti chiusi;
- c) l'osservazione dei capi nella zona di competenza mediante uso di binocolo e, possibilmente, di cannocchiale e la scrupolosa compilazione di apposita scheda riportante luoghi di avvistamento, orari, numero di capi ed eventuale determinazione di sesso e classe d'età.

I periodi idonei in cui effettuare i censimenti sono i seguenti:

CAMOSCIO

- da giugno alla prima decade di luglio: il censimento estivo è caratterizzato dal buon accesso alle zone di montagna e consente una valutazione più puntuale del successo riproduttivo della popolazione, ma comporta una sottostima dei maschi adulti caratterizzati da un indice di contattabilità inferiore in questo periodo;
- da metà di ottobre a fine novembre: il censimento autunnale, ricadente nel periodo riproduttivo, consente una buona contattabilità dei maschi. Il limite è rappresentato dal fatto che molte zone non possono essere raggiunte in caso di nevicata precoci;
- da marzo alla prima decade di maggio: il censimento tardo invernale-primaverile. pur fornendo dati importanti sulla mortalità invernale, spesso è di difficile attuazione per le condizioni ambientali sfavorevoli. Tale metodologia può rappresentare la migliore soluzione di compromesso per le popolazioni presenti nelle aree di media montagna, caratterizzate da un'elevata copertura boscata a latifoglie.

MUFLONE

- da marzo a fine giugno in rapporto alla quota e all'accessibilità delle zone di censimento.

STAMBECCO

- da dicembre e gennaio, sulle aree di svernamento;
- da aprile a fine maggio in rapporto all'accessibilità delle zone di censimento.

CERVO

- da fine marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo di fondovalle;
- da metà ottobre a metà novembre, periodo in cui la distribuzione dei cervi è più corrispondente a quella dell'intera stagione venatoria.

CAPRIOLO

- da marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo.

DAINO

- da marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo.

In linea generale, pur se si adotta la stessa metodologia di censimento, è consigliabile prevedere specifiche uscite di censimento per le singole specie.

4.1.3. Conteggio notturno con faro (per il cervo, il capriolo e il daino)

Questo metodo consiste nel conteggio notturno da automezzo munito di faro su percorsi predefiniti ed è consigliabile alle quote più basse e/o dove l'antropizzazione limita il pascolamento fuori dal bosco nelle ore di luce. Ideali risultano equipaggi composti da operatori con compiti differenziati. E' conveniente, data l'imprevedibilità del comportamento degli animali "sotto faro", privilegiare l'aspetto quantitativo del rilievo. Al fine di evitare doppi conteggi i percorsi dovranno, nel limite del possibile, evitare di percorrere più volte le stesse strade e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro.

Nell'applicazione di questa metodica, da prevedere nel periodo del ricaccio vegetativo dei prati pascolo, è necessario operare nel modo seguente:

- per il cervo e il daino, iniziare il censimento almeno tre ore dopo il sopraggiungere

- dell'oscurità, (va consentito al maggior numero di animali di uscire sui pascoli aperti);
- per il capriolo, di abitudini più crepuscolari, iniziare il censimento subito dopo il tramonto;
- non protrarre le operazioni oltre le tre ore (lo sforzo visivo richiesto in luce artificiale è molto alto).

Questo metodo è di organizzazione meno impegnativa e più facilmente ripetibile anche per più serate consecutive. Esiste infatti un'elevata variabilità da una sera all'altra di censimento, in particolare legata al mutare delle condizioni climatiche.

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni effettuate in aree diverse ed in tempi ravvicinati in modo da escludere eventuali doppi conteggi. La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

4.1.3. ter Conteggio con termocamera (per cervo, capriolo e daino)

Il progresso continuo in ambito tecnologico oggi ci permette l'utilizzo, anche nel nostro campo, di tecnologie militari altamente sofisticate: le termocamere.

La termocamera è uno strumento molto sofisticato che consente di rilevare l'energia termica emessa da esseri viventi (uomini e animali) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

L'energia termica passa attraverso numerosi mezzi oscuranti, tra cui fumo, polveri, fogliame non folto, nebbia leggera e pioggia. Diversamente da una normale fotocamera a colori, la termocamera riesce a vedere chiaramente attraverso gli agenti oscuranti sopra citati.

Il metodo di censimento con la termocamera può essere paragonato a quello del conteggio notturno con faro, con la differenza che con la termocamera il censimento può avvenire anche con condizioni atmosferiche avverse, quali nebbia, pioggia, presenza di fogliame, ecc. Questa tecnologia può essere usata anche nelle ore diurne, migliorando così la contattabilità con le specie da censire.

Questa metodologia di censimento con termocamera prevede il conteggio dei capi avvistati percorrendo percorsi predefiniti, con i modelli più avanzati di termocamera abbiamo la possibilità di registrare il video del percorso e i dati rilevati possono essere valutati in un secondo momento.

Per lo svolgimento del censimento dovranno essere istruiti alcuni operatori con compiti differenziati.

Sulla scheda del censimento dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche della termocamera che si utilizza:

- Pixel detector;
- Obiettivo mm;
- Zoom;
- Distanza rilevazione termica;
- Distanza di riconoscimento;
- Distanza di identificazione.

La distanza di riconoscimento e di identificazione di norma sono espresse su bersagli umani e a volte possono non essere specificate.

Al fine di evitare doppi conteggi gli operatori dovranno percorrere i transetti predefiniti, non più di due volte per giornata di censimento e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro del transetto.

Nell'applicazione di questa metodica è necessario operare nel modo seguente:

- per il cervo e per il daino, occorre iniziare il censimento almeno due – tre ore dopo il sopraggiungere dell'oscurità;
- per il capriolo, bisogna iniziare il censimento subito dopo il tramonto;
- il censimento può essere eseguito anche nelle prime ore del mattino prima dell'alba;
- non bisogna protrarre le operazioni oltre le due ore / operatore (lo sforzo visivo richiesto è molto alto).

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni effettuate in aree diverse ed in tempi ravvicinati in modo da escludere eventuali doppi conteggi. La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

4.1.4. Censimento in battuta su aree campione (per il capriolo)

Questo metodo é l'unico che, in presenza di un numero adeguato di operatori (60-90 persone ogni 100 ha), é in grado di garantire una valutazione della densità relativa prossima a quella reale, in particolare nei distretti caratterizzati da un'alta percentuale di superficie boscata.

Per l'applicazione di questa metodica è necessario procedere:

- in primavera (marzo - aprile per gli ATC e i distretti di bassa montagna dei CA, primi di aprile-inizio maggio per i distretti di alta montagna dei CA), quando la distribuzione del capriolo sul territorio è già omogenea;
- per zone campione boscate.

I censimenti su area campione devono tendere a coprire la percentuale annua del 4% della superficie boscata del distretto. Il dato rilevato può essere estrapolato ad una porzione di dimensioni fino a venti volte la superficie boscata censita.

Se l'estensione delle superfici boscate censite è minore del 4% (almeno il 2%), al fine di ottenere una stima prudenziale della consistenza, il dato rilevato può essere estrapolato ad una porzione di dimensioni fino a dieci volte la superficie boscata censita.

4.2. Classi di sesso ed età da rilevare durante i censimenti

Le classi da censire in relazione al periodo di censimento sono quelle riportate nelle tabelle seguenti. Per il camoscio la classe degli adulti può essere ancora suddivisa in sub-adulti e adulti.

Devono inoltre essere presenti colonne riguardanti gli "indeterminati", animali di cui non si è potuto effettuare un riconoscimento del sesso, dell'età o di entrambi.

Convenzionalmente, il cambio di età si pone per tutte le specie al 16 marzo.

CAMOSCIO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M/F)	1
Maschio adulto	2 o più
Femmina adulta	2 o più

MUFLONE	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio sub-adulto	2-3
Maschio adulto	4 o più
Femmina adulta	1 o più

CERVO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio sub-adulto	2-5
Maschio adulto	6 o più
Femmina adulta	1 o più

DAINO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio balestrone	2-3
Maschio palancone	4 o più
Femmina adulta	1 o più

E' opportuno che i dati ricavati con le suddette metodologie siano integrati da osservazioni dirette effettuate per aree campione, volte alla determinazione dei parametri di struttura importanti nella pianificazione del prelievo (rapporto sessi e rapporto per classi d'età).

5) Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo

Ciascun dato di censimento (numero minimo certo e/o stime di consistenza) deve far riferimento ad un distretto di gestione. Se la porzione effettivamente censita non rappresenta la totalità dell'area occupata dalla specie, questo deve essere dettagliato e quantificato, al fine di evitare errate stime della densità.

I dati presentati devono far riferimento al territorio venabile al netto di Parchi nazionali, regionali e provinciali.

Per quanto concerne gli altri istituti strutturalmente e funzionalmente legati all'attività venatoria (es.: Oasi, ZRC), nei casi in cui si ritenga tecnicamente corretto, ai fini della valutazione dei piani di prelievo, tenere conto delle popolazioni o di parte di esse ivi gravitanti, questo deve essere specificato in modo esplicito ogni anno, fornendo informazioni dettagliate sulla distribuzione e sulla consistenza delle popolazioni interessate. Queste valutazioni dovranno tenere conto della morfologia del territorio, dell'esposizione (quartieri di svernamento ed estivazione), delle densità presenti sia all'interno che all'esterno dell'istituto e del periodo in cui vengono effettuati i censimenti.

Viceversa, gli individui gravitanti nei territori degli istituti di gestione suddetti aventi superficie inferiore a 300 ha vengono considerati al fine della formulazione del piano di prelievo, in quanto l'utilizzo di tali aree durante il ciclo biologico annuale delle specie è strettamente complementare a quelle limitrofe, aperte invece all'attività venatoria.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da ampie esigenze spaziali, per la formulazione dei piani di prelievo si terrà conto delle dimensioni complessive della popolazione presente compresi gli individui censiti in istituti di protezione (Oasi e ZRC).

6) Formulazione dei piani di prelievo

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) agli obiettivi delineati e alle diverse valutazioni critiche espresse nell'OGUR;
- b) ai risultati dei censimenti, delle stime di consistenza e all'analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);
- c) all'obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo di incidenti stradali;
- d) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;
- e) allo sforzo di caccia.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva della popolazione (al netto degli individui di classe 0).

I piani di prelievo, come proposti da ATC, CA, AFV e AATV, devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione anche telematicamente accompagnati da una relazione tecnica che descriva le modalità e l'esito dei censimenti entro i termini comunicati annualmente dal Settore competente in materia.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Presidente dell'ATC/CA o dal concessionario dell'AFV/AATV e dal tecnico faunistico di cui al punto 1 delle presenti linee guida che ne ha curato la redazione.

Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, questo deve comunque essere previsto nell'OGUR.

I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Camoscio

Classe	periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno –15 luglio 15 agosto – 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio – 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno –15 luglio 15 agosto – 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre – 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1 ottobre 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1 ottobre 15 febbraio (dal 1 al 15 ottobre*)
Maschi Cl. I	CA	1°agosto 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre 15 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	15 ottobre 15 dicembre (dal 1 al 15 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla

AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. I-II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1 al 15 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto – 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre – 15 dicembre

Nota: Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

- mufone: dal 1 agosto al 31 gennaio;
- cervo: dal 1° settembre 31 gennaio.

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL1	1° settembre – 30 settembre
Maschio 2 o più anni Maschio CL 1	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 01 ottobre al 31 gennaio.

6.1. Suddivisione in classi di sesso ed età per la formulazione e realizzazione dei piani di prelievo

Di seguito sono indicate, per ciascuna specie, le classi di sesso ed età secondo le quali devono essere suddivisi i capi assegnati in ciascun piano di prelievo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Capretto maschio o femmina
Classe I	Soggetto di 1 anno	Yearling, maschio o femmina
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
	Femmina di 2 o più anni	Sub-adulta e adulta

MUFLONE:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Agnello maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Yearling
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Yearling, sub-adulta e adulta

CAPRIOLO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I-III	Maschio di 1 o più anni	Yearling e adulto
	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

CERVO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II	Maschio di 2 - 5 anni	Sub-adulto
Classe III	Maschio di 6 o più anni	Adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

Nell'ambito del prelievo della classe II del maschio (sub-adulti) non è consentito l'abbattimento di capi coronati (con corona presente su ambedue le stanghe). Nella classe III del maschio (adulti) può essere stabilita una quota di coronati.

Convenzionalmente, si definisce corona la presenza, al di sopra della pila o mediano, di tre punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di quattro o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm.

DAINO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II	Maschio di 2-3 anni	Balestrone
Classe III	Maschio di 4 o più anni	Palancone
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

Nel caso si riscontrino, dalle elaborazioni dei dati dei prelievi delle stagioni precedenti, evidenti squilibri tra giovani/sub-adulti e adulti, accorpati in unica classe nelle tabelle precedenti, il piano di prelievo dovrà prevedere un'ulteriore sottoclasse secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

Specie	Classi Maschili	Classi Femminili
Camoscio	Maschi subadulti (2-3 anni)	Femmine sub-adulte (2-3 anni)
Muflone	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	
Capriolo	Maschi di classe 1 (1 anno)	

In tal caso devono essere introdotti criteri di valutazione di ordine meritocratico da utilizzare nelle successive assegnazioni dei capi.

L'abbattimento di capi in difformità alle ulteriori suddivisioni in sottoclassi diverse da quelle assegnate, non rappresenta un abbattimento non conforme e pertanto non è applicabile la sanzione di cui alla lettera s) dell'art. 24, l.r. 5/2018, fermo restando quanto previsto nella medesima lettera per l'abbattimento di capo di cervo coronato.

6.2. Ripartizione del prelievo

I tassi di prelievo devono essere commisurati alle consistenze verificate o stimate mediante i censimenti e a quelle obiettivo fissate nell'OGUR per ciascun distretto.

Non vengono fissate a priori consistenze e densità-soglia minime, al di sotto delle quali non dare avvio all'attività venatoria; tuttavia, in caso di basse densità, le percentuali di prelievo dovranno garantire l'incremento naturale delle popolazioni sino al raggiungimento delle densità obiettivo.

Di seguito vengono indicate le ripartizioni percentuali, per classi di sesso ed età, del piano di prelievo complessivo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Capretto maschio o femmina	3-10%
Classe I	Yearling maschio o femmina	20-30%
Classe II-III	Maschio sub-adulto e adulto	30-40%
Classe II-III	Femmina sub-adulta e adulta	30-40%

MUFLONE:

Classe 0	Agnello maschio o femmina	10-30%
Classe I	Yearling maschio	5-15%
Classe II-III	Maschio sub-adulto e adulto	20-35%
Classe I-III	Femmina yearling e adulta	35-50%

CAPRIOLO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	10-30%
Classe I-III	Maschio yearling e adulto	30-45%
	Femmina sottile e adulta	30-45%

CERVO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	10-30%
Classe I	Fusione	5-10%
Classe II	Maschio sub-adulto	10-20%
Classe III	Maschio adulto	5-15%
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	25-40%

DAINO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	25-40%
Classe I	Fusione	7-15%
Classe II	Balestrone	10-20%
Classe III	Palancone	7-15%
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	30-40%

Nelle ripartizioni percentuali occorre tenere conto anche di eventuali squilibri relativi alla stagione venatoria precedente.

Nel caso di ulteriore suddivisione in sub-adulti e adulti, le percentuali di prelievo sono le seguenti:

Camoscio	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	30-40% dei maschi classe II-III
Camoscio	Femmine sub-adulte (2-3 anni)	30-40% delle femmine classe II-III
Muflone	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	40-50% dei maschi classe II-III
Capriolo	Maschi di classe 1	30-35% dei maschi classe I-III

7. Approvazione dei piani di prelievo selettivo

I piani di prelievo sono approvati annualmente.



**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZA-
ZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI
DI PRELIEVO DEI BOVIDI E CERVI-
DI SELVATICI
NELLA REGIONE PIEMONTE**

Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte

1. Modalità di attuazione della caccia di selezione negli ATC e CA

La caccia di selezione alle specie camoscio, muflone, capriolo, cervo e daino è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo esclusivamente a singoli cacciatori.

Il Comitato di Gestione organizza la caccia di selezione secondo la modalità di seguito descritta:

Assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpate le classi:

- capriolo: FF Cl. I-III e Cl. 0;
- cervo: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- cervo: MM Cl. II e MM Cl. III;
- daino: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- muflone: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- camoscio: nessun accorpamento.

E' possibile procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Nel caso di accorpamento delle classi o di assegnazione con un rapporto superiore a 1,0, il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 80% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia, se si intende proseguire nel completamento del piano di prelievo, i capi restanti devono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.

2. Modalità di accesso ai piani di prelievo

2.1. Salve diverse disposizioni regionali, negli ATC e CA per accedere ai piani di prelievo, il cacciatore deve essere abilitato alla caccia di selezione.

Gli ATC ed i CA predispongono un modulo di domanda di partecipazione alla caccia di selezione.

Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima deliberata dal Comitato di Gestione e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

Il Comitato di Gestione può eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini dell'organizzazione dell'attività venatoria.

2.2. Il Comitato di Gestione procede all'assegnazione dei capi tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda.

L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna clas-

se di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di Gestione procede all'assegnazione del capo secondo uno o più dei seguenti metodi: graduatoria, storico relativo di ciascun cacciatore fino ad un massimo di 4 stagioni venatorie precedenti, sorteggio. I criteri di assegnazione dei capi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto entro il 28 febbraio di ogni anno.

In caso di utilizzo delle graduatorie, il Comitato di Gestione le elabora utilizzando almeno 5 dei seguenti criteri:

1. l'abbattimento di una femmina di camoscio di classe II-III senza latte,
2. l'abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di cervide di classe I – III senza latte;
3. l'abbattimento di un capo di classe 0;
4. l'abbattimento di un capo di classe I o sub-adulto;
5. l'effettivo abbattimento del capo assegnato;
6. numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
7. abbattimento di un capo sanitario;
8. numero di giornate utilizzate per l'abbattimento del capo;
9. residenza anagrafica da almeno tre anni consecutivi in un comune ricompreso nel territorio dell'ATC o del CA (massimo 10% del punteggio massimo ottenibile).

Nel caso di più abbattimenti nella medesima stagione da parte di un singolo cacciatore è facoltà del Comitato di Gestione di decidere se considerare, per la formulazione delle graduatorie, tutti i capi o solamente il primo abbattuto.

2.3. Considerata l'esigenza di rispettare, nell'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le proporzioni tra le classi d'età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda non verrà restituita.

2.4. Il cacciatore cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC o CA:

a) una scheda autorizzativa contenente cognome e nome del cacciatore, il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore deve provvedere (prima di ogni uscita) a segnare i giorni di caccia. Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto sulla stessa scheda il cacciatore deve indicare il luogo e l'ora di abbattimento;

b) una fascetta (contrassegno numerato) che il cacciatore deve apporre in modo inamovibile a recupero avvenuto, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo.

2.5. I Comitati di Gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di caccia, ciascuno di durata non inferiore a 8 giornate per cacciatore, compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di Gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. Nella disponibilità di capi in eccedenza rispet-

to al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati anche durante il corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un capo e ne esprimano specifica richiesta.

In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

2.6. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento devono comunque restituire all'ATC o CA, al termine del periodo di assegnazione o comunque nei termini previsti dal Calendario venatorio, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

2.7. Ai fini dell'organizzazione del prelievo, i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che partecipano al prelievo, i Comitati di Gestione devono predisporre tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata agli organi preposti alla vigilanza. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, comune, località di inizio caccia. Il tagliando deve essere imbucato prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente, in una delle cassette presenti all'interno del distretto. In alternativa ai tagliandi, i Comitati di Gestione possono dotarsi di idonei sistemi informatici che garantiscano la comunicazione delle informazioni di cui sopra, assicurando l'accesso in tempo reale delle stesse agli organi di vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy.

3. Modalità di prelievo

3.1. Gli abbattimenti devono essere effettuati:

1. con fucili a canna ad anima rigata di calibro: non inferiore ai 5,6 mm per il prelievo di capriolo, non inferiore ai 6 mm per il prelievo di camoscio, muflone; non inferiore ai 7 mm per il prelievo di cervo e daino (compreso il calibro 270);
2. con arco secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

3.2. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso purché l'abbattimento avvenga nel periodo consentito per quella classe di sesso ed età.

Tali capi vengono definiti "sanitari" qualora presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata), rilevabili a distanza, denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
2. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl.0, Cl.I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR;
3. palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre e yearling maschio di capriolo fino al 15 luglio.

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il "prelievo sanitario".

3.3. Gli animali abbattuti e riconosciuti come “sanitari” rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie ma non in quello specifico per le classi di sesso ed età.

3.4. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia devono essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvede a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa. I capi distrutti sono conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e danno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento all'assegnazione gratuita di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente.

3.5. E' definito “non conforme” l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. E' altresì considerato “non conforme” l'abbattimento di un capo di cervo maschio coronato non autorizzato e comporta l'applicazione delle sanzioni specifiche previste per legge.

3.6. La presentazione al Centro di Controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

3.7. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore deve sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli deve provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed eventualmente ad attivare l'attività di recupero con il cane da traccia abilitato ai sensi della normativa vigente e a segnalare tempestivamente l'accaduto all'ATC o al CA. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento.

3.8. I Comitati di Gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali.

4. Centri di Controllo

4.1. I Centri di Controllo sono luoghi adibiti alla presentazione dei capi abbattuti. I principali scopi del Centro di Controllo sono i seguenti:

- accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso/età e la località di abbattimento dei capi prelevati;
- monitorare l'andamento dei piani di prelievo anche al fine di prevedere eventuali temporistiche chiusure per evitare lo sfioramento del piano stesso, secondo quanto previsto al punto 1 (soglie di salvaguardia);
- raccogliere i dati biometrici;
- attivare il servizio sanitario in caso di situazioni sospette.

4.2. I Comitati di Gestione devono individuare, per ogni ATC e CA, uno o più Centri per il Controllo dei capi abbattuti.

I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale nelle ore di apertura.

Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei dati su ogni capo prelevato e pertanto devono essere dotati di:

- acqua corrente;
- luce elettrica;
- riscaldamento;
- pavimento lavabile;
- attrezzature per i rilievi biometrici:
 - bilance idonee per valutare il peso degli animali;
 - metro flessibile, calibro, righelli opportunamente predisposti per le misurazioni;
 - fotocamera digitale.

Gli accertamenti sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 5/2018.

4.3. Ogni capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al Centro di Controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata. Il tecnico incaricato compila la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in copia, costituisce documento attestante la legalità di possesso dell'animale. Alla copia originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

Nei soli ATC ed esclusivamente per la specie Capriolo, nei periodi giugno-settembre e gennaio-marzo, per motivate esigenze gestionali, logistiche ed economiche, gli Istituti interessati potranno prevedere, in alternativa al Centro di Controllo, la verifica a distanza dei capi abbattuti. In tal caso il cacciatore deve provvedere a comunicare l'abbattimento al tecnico incaricato mediante videochiamata secondo le indicazioni fornitegli dal tecnico stesso, garantendo l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla compilazione della scheda di rilevamento dati. I sospetti casi di abbattimenti "sanitari" e "non conformi" devono essere controllati presso il Centro di Controllo. In via sperimentale per i primi tre anni il controllo dei capi di capriolo effettuato in "videochiamata", sarà effettuato da alcuni organismi di gestione venatoria e con modalità individuate dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

4.4. Nel caso in cui il tecnico addetto al Centro di Controllo riscontri un abbattimento "non conforme" oltre a contrassegnare come "non conforme" l'abbattimento sulla scheda di rilevamento dati provvede a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC o del CA, oppure ad un suo delegato. Questi ne dà notizia alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio entro 7 giorni.

Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico è tenuto ad avvisare tempestivamente il servizio di vigilanza della Provincia e/o della Città metropolitana; in questo caso lo stesso compila la scheda di rilevamento dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.

4.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente dell'ATC o CA entro 3 giorni. Ai fini del ricorso, il cacciatore deve conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso è risolto entro 30 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC o del CA, da un rappresentante della Provincia competente per territorio e/o della Città Metropolitana e da un rappresentante della Regione; l'esito è comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta. Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

5. Regolamenti

I Comitati di Gestione degli ATC e dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovidi e ai cervidi selvatici, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. Detto regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ATC o CA entro il 28 febbraio di ogni anno. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie alle disposizioni vigenti.

6. Sanzioni

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dell'art. 24, comma 1, lettera tt della L.r. n. 5/2018.